







PROCEDURA SELETTIVA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI TIPO B PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 1244 del 14.05.2012 (pubblicato

sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19.05.2012) e modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del

12.01.2015);

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l'art. 22 che tratta le modalità di

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da parte

dell'Università;

VISTO il D.M. del 09.03.2011 prot. n. 102 che ha determinato l'importo minimo

lordo annuo degli assegni di ricerca ai sensi della suddetta legge;

VISTO il Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività

di Ricerca come modificato con D.R. n. 1394 del 28.06.2019;

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, prot. n.

103434 del 28.10.2019, concernente l'approvazione della richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di tipo B, inoltrata dal Prof. Edoardo Proverbio per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo "Corrosion assessment of naval structures: development of innovative integrated non-destructive corrosion sensors for in situ monitoring systems" (Area CUN 09 S.S.D. ING-IND/22) sui fondi del progetto PON ARS01 00293

THALASSA, CUP B46C18000720005;

CONSIDERATO che il C.A. 04.43.08 del Bilancio Unico d'Ateneo di previsione 2019 presenta

la necessaria copertura economica sul Progetto PON ARS01_00293 THALASSA, giusto verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria,

prot. n. 103434 del 28.10.2019;

DECRETA

Art. 1 Indizione

1. E' indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo B, ai sensi dell'art.22, c. 4, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.









- 2. La tematica di ricerca e la struttura presso cui sarà svolta l'attività di ricerca, sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando.
- 3. L'assegno di ricerca ha durata di un anno, ed è eventualmente rinnovabile.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione e incompatibilità

- 1. Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che posseggono i seguenti requisiti:
 - a. titolo di dottore di ricerca inerente l'area scientifico disciplinare di pertinenza, conseguito in Italia o il titolo equivalente conseguito all'estero;
 - L'idoneità del titolo estero verrà accertata dalla Commissione, ai soli fini della presente selezione, nel rispetto della normativa vigente, in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso, e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
 - b. conoscenza della lingua straniera indicata nell'allegato A.
- 2. I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli **devono essere posseduti** <u>alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.</u>
- 3. Non possono partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo.
- 4. Gli assegni di ricerca **non possono essere conferiti**:
 - a. al personale di ruolo delle Università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
 - La titolarità dell'assegno comporta, per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle sopra indicate, <u>il collocamento in aspettativa senza assegni</u> per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.
 - b. a coloro che sono stati destinatari di assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 6 anni. Nel predetto periodo si computano gli eventuali rinnovi ad esclusione del lasso temporale in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;
 - c. a coloro che sono stati destinatari di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato, rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un









periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, <u>superi</u> <u>complessivamente i 12 anni,</u> anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per altri motivi secondo la normativa vigente.

- 5. La titolarità dell'assegno **non è compatibile** con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a dottorato di ricerca con borsa o a scuola di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero, nonché con l'iscrizione ad altra scuola/corso che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impedisca lo svolgimento delle attività previste dal contratto.
- 6. L'assegno **non è cumulabile** con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. L'assegno **non è altresì cumulabile** con il lavoro dipendente e con altri assegni o contratti di collaborazione all'attività di ricerca.
- 7. Il titolare di assegno di ricerca <u>può svolgere</u> una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile, a condizione che tale attività sia dichiarata compatibile dalla Struttura presso la quale svolge l'attività di ricerca e non comporti conflitto di interessi con l'attività di ricerca svolta per l'Università. L'assegnista può svolgere altresì attività di orientamento e tutorato e assistenza agli esami di profitto in qualità di cultore della materia.
- 8. L'Università può disporre in ogni momento **l'esclusione** dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti o la decadenza dall'ammissione e/o dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 3 Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione alla procedura valutativa deve essere compilata **esclusivamente** per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica accessibile mediante collegamento al sito istituzionale, all'indirizzo https://istanze.unime.it.

La domanda dovrà essere completata e convalidata, entro il termine perentorio di gg. 20 (giorni venti) da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale. Per agevolare la compilazione e l'invio della domanda di partecipazione alla procedura, al citato indirizzo web sono disponibili istruzioni le operative sub "manuale utente", il cui link è reperibile in alto a destra della pagina contenente la "Lista Concorsi/Mobilità pubblicati".

Non è ammessa altra modalità di compilazione e di invio della domanda, e saranno escluse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. Concluse le attività di compilazione della domanda per via telematica, l'applicazione genererà in automatico un documento riepilogativo dei dati inseriti, in formato pdf, che il candidato, dopo accurata verifica della correttezza degli stessi, dovrà stampare, sottoscrivere, scansionare, e successivamente caricare in procedura con relativo *upload* nell'apposita sezione.

Entro il termine di presentazione delle domande, l'applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti, fin quando non verrà confermata









definitivamente la domanda. In ogni caso l'applicazione conserverà per ogni singolo candidato **esclusivamente** la domanda con le modifiche più recenti.

Allo scadere del termine indicato per la presentazione delle domande, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.

La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione costituisce **causa di esclusione** dalla procedura valutativa.

Concluse le operazioni di invio elettronico, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall'applicazione a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda, che sarà contrassegnata da un numero identificativo.

- 2. Nella domanda <u>il candidato deve dichiarare</u>, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.:
 - a. nome e cognome;
 - b. data ed il luogo di nascita;
 - c. cittadinanza;
 - d. residenza ed il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
 - e. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali);
 - f. <u>i titoli posseduti</u>: diploma di dottorato di ricerca inerente l'area scientifico disciplinare di pertinenza, ovvero il possesso di titolo equivalente conseguito all'estero. **L'idoneità del titolo estero** potrà essere accertata dalla Commissione, ai soli fini della presente selezione, nel rispetto della normativa vigente;
 - g. di avere conoscenza della lingua straniera in conformità a quanto indicato nell'allegato A;
 - h. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo;
 - i. di non appartenere al personale di ruolo delle Università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
 - j. di non svolgere lavoro dipendente o di essere a conoscenza che la titolarità dell'assegno comporta, per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al punto h, il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno e di non essere beneficiario di altri assegni o contratti di collaborazione all'attività di ricerca:
 - k. di non essere stato destinatario di assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, <u>superi</u> <u>complessivamente i 6 anni.</u> Nel predetto periodo si computano gli eventuali rinnovi









- ad esclusione del lasso temporale in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
- di non essere stato destinatario di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato, rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- m. di essere a conoscenza che la titolarità dell'assegno non è compatibile:
 - con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a dottorato di ricerca con borsa o a scuola di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero, nonché con l'iscrizione ad altra scuola/corso che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impedisca lo svolgimento delle attività previste dal contratto;
 - con la fruizione di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca;
 - con l'iscrizione a corsi che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impediscano lo svolgimento delle attività previste dal contratto;
 - con il lavoro dipendente e con altri assegni o contratti di collaborazione all'attività di ricerca;
- n. Il <u>candidato con disabilità</u> dovrà specificare, nella domanda di partecipazione, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap e l'eventuale esigenza del tempo aggiuntivo, documentati da idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della L. n. 104/92, così come modificata dalla L. n. 17/99.
 - Il candidato con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dovrà specificare, nella domanda di partecipazione, gli strumenti compensativi necessari e l'eventuale esigenza del tempo aggiuntivo, documentati da idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN, o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso, ai sensi della L. n.170/2010 e successive linee guida D.M. n. 5669, 12 luglio 2011.
 - Per eventuali informazioni, il candidato potrà rivolgersi al Dott. Davide Savasta (e-mail: davide.savasta@unime.it, tel. 090 6768986) responsabile dell'Unità Operativa "Servizi Disabilità/DSA" dell'Ateneo, sito in via Consolato del Mare, n. 41, Palazzo Mariani, Messina.
- 3. In qualunque momento del procedimento, l'Università potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di false dichiarazioni l'Università potrà disporre in ogni momento, con provvedimento del Rettore, <u>l'esclusione</u> dei candidati dalla procedura selettiva, o <u>la decadenza</u> dall'assegnazione e dai benefici eventualmente acquisiti, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti.
- 4. I candidati devono allegare alla domanda:









- a. il curriculum in formato Europass della propria attività scientifica;
- b. l'elenco delle pubblicazioni e dei titoli;
- c. le pubblicazioni e/o titoli di cui si chiede la valutazione;
- d. I candidati <u>cittadini comunitari e non comunitari</u>, in possesso di titolo/i estero/i conseguito/i in Paesi NON UE, <u>dovranno allegare</u> il certificato del/i titolo/i posseduto/i da cui si evinca:
 - la durata del Corso di studio;
 - l'indicazione dell'Università che ha rilasciato il titolo;
 - la data di conseguimento e la votazione finale;

con allegata una traduzione in lingua italiana o inglese, dichiarata conforme al testo a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero; i titoli di cui al successivo art. 5 che si ritengono utili ai fini della valutazione da parte della Commissione Valutatrice;

- e. certificazione sanitaria per disabilità o DSA;
- f. copia scansionata di un documento di riconoscimento con foto, in corso di validità;
- 5. Sono valutabili ai fini della presente procedura, le pubblicazioni scientifiche edite **entro la data di scadenza del bando**.
- 6. Le pubblicazioni e/o titoli allegati devono essere dichiarati conformi agli originali mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. (Modulo A)
- 7. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. (Modulo B) Possono avvalersi delle autocertificazioni, secondo quanto espressamente previsto negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.:
 - i cittadini italiani e comunitari;
 - i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, <u>limitatamente</u> agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un Ateneo italiano).
- 8. I documenti sopra elencati dovranno essere inseriti in piattaforma, in formato elettronico (la cui dimensione massima non deve superare gli 8 MB), nell'apposita sezione "allegati" (sono ammessi i formati: pdf, jpg, png).
- 9. L'Amministrazione non assume responsabilità per gli eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore e relativi all'inoltro della domanda.

Art. 4 Commissione valutatrice

 Ai fini della valutazione delle domande dei candidati il Consiglio della struttura cui l'assegno è stato attribuito, propone al Rettore la nomina della Commissione valutatrice che è composta da quattro professori di ruolo e/o ricercatori universitari, di cui tre effettivi ed uno supplente, appartenenti alla stessa area scientifico disciplinare del docente responsabile









del progetto, il quale, salvo sua espressa rinuncia, fa parte della Commissione e assume le funzioni di Presidente. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale e deve concludere i lavori entro venti giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

2. La Commissione valutatrice, nella prima seduta, stabilisce i criteri di valutazione dei candidati, con riguardo ai titoli presentati, che saranno pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo https://www.unime.it/it/ricerca/assegni-di-ricerca.

Successivamente effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati e di un colloquio.

Art. 5 Valutazione comparativa dei candidati

- 1. La valutazione comparativa tende ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato.
 - Essa consiste nella valutazione dei titoli presentati e in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca e la verifica della conoscenza della lingua straniera indicata nell'allegato A al presente bando.
- 2. Il punteggio complessivo è pari a punti 100, così ripartiti:
 - <u>fino ad un massimo di punti 75</u> assegnabili ai titoli;
 - <u>fino ad un massimo di punti 25</u> assegnabili al colloquio.
- 3. Il punteggio minimo che i candidati devono aver conseguito nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere il colloquio è pari a 40/75 punti.
- 4. Nella valutazione del curriculum scientifico-disciplinare si tiene conto:
 - di eventuali diplomi di specializzazione e/o attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia o all'estero;
 - dello svolgimento di una documentata esperienza per attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio, fellowship o incarichi, sia in Italia sia all'estero;
 - delle pubblicazioni scientifiche;
 - di altri eventuali titoli.
- 5. La valutazione deve essere adeguatamente motivata. I risultati della valutazione dei titoli, nonché l'elenco dei candidati ammessi al colloquio verranno pubblicati sul sito *web* dell'Ateneo https://www.unime.it/it/ricerca/assegni-di-ricerca, prima della data fissata per il colloquio.
 - La pubblicazione varrà come notifica legale ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 integrato e modificato dalla legge 35/2012.
- 6. Il colloquio si svolgerà in un luogo accessibile al pubblico. I lavori concorsuali possono svolgersi anche con modalità telematiche, adottando mezzi che consentano l'idoneo riconoscimento dei soggetti coinvolti.









Il colloquio avrà luogo il giorno **09.01.2020** alle ore **11:30** presso la sala riunioni dell'8° piano, Blocco C del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Messina - Contrada Di Dio, S. Agata, 98166 Messina.

I candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come **rinuncia** alla selezione.

- 7. Il colloquio concerne la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca indicati nell'allegato A al presente bando, nonché la conoscenza della lingua straniera richiesta.
- 8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso all'albo della sede degli esami.
- 9. Espletate le prove, la Commissione valutatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti, compila una graduatoria di merito, designando il candidato che in base alla graduatoria finale è risultato vincitore. A parità di merito e titoli è preferito il candidato più giovane di età.
- 10. La Commissione comunica il nominativo del vincitore dell'assegno al Direttore della Struttura proponente e trasmette i verbali e la relativa documentazione al Rettore e all'Unità Operativa Assegni e Borse di Ricerca per il seguito di competenza.
- 11. I risultati della valutazione vengono formalizzati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web di Ateneo https://www.unime.it/it/ricerca/assegni-di-ricerca

Art. 6 Conferimento dell'assegno di ricerca

- 1. Il vincitore dell'assegno è tenuto ad accettare l'assegno di ricerca **entro 20 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web dell'Ateneo, **pena decadenza**, salvo impedimento dovuto a ragioni di salute o gravi motivi debitamente e tempestivamente giustificati e comprovati.
- 2. Ove entro **20 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web dell'Ateneo il candidato non abbia comunicato l'accettazione dell'assegno, **o vi rinunci**, sono convocati gli idonei fino allo scorrimento della graduatoria.
 - Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non abbia dato luogo ad alcun vincitore, il concorso stesso può essere bandito nuovamente, su richiesta della Struttura, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione valutatrice.
 - Il bando può essere reiterato una sola volta e con decreto rettorale.
- 3. Gli assegni sono rinnovabili compatibilmente con la verifica della copertura economica da parte dell'Università degli Studi di Messina, con le modalità previste dall'art. 12 del vigente "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca".
- 4. L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca è determinato in € 24.000,00 da considerarsi al lordo degli oneri a carico dell'Università. L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate.
- 5. Ad esso si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modificazioni ed integrazioni; in materia previdenziale, le









disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e segg. della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e ss.mm.ii..

6. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca.

Art. 7 Natura e stipula del contratto

- 1. I rapporti tra il vincitore dell'assegno e l'Università saranno regolati mediante la stipula di un contratto di diritto privato.
- 2. Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.
- 3. Allorché, nel corso della collaborazione per l'attività di ricerca, per qualsiasi ragione (recesso, incompatibilità, ecc...), si verifichi l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione, si procede alla stipula del contratto con il candidato che risulta in graduatoria in posizione immediatamente successiva, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico del progetto, approvata con deliberazione della Struttura interessata e purché sussista un residuo temporale di almeno un anno al completamento della collaborazione.

Art. 8 Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca

- 1. L'attività di ricerca, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e dalle indicazioni fornite dal docente responsabile, il quale verifica l'attività svolta, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.
- 2. Il titolare dell'assegno ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge la propria attività. Nel caso in cui l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal docente responsabile e comunicata al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.
- 3. I compiti del titolare dell'assegno, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del docente responsabile, il quale verifica l'attività svolta.
- 4. Il titolare di assegno di ricerca è tenuto a:
 - presentare al Consiglio della Struttura di riferimento, almeno trenta giorni prima della data di completamento dell'anno di attività, una relazione annuale sull'attività svolta, previa approvazione del docente responsabile;
 - nell'ultimo anno di attività, è tenuto a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un seminario pubblico o nelle forme definite dalla struttura di riferimento, che approva la validità scientifica e ne da comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.









- 5. Il titolare di assegno di ricerca <u>può svolgere</u>:
 - una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile, a condizione che tale attività sia dichiarata compatibile dalla Struttura presso la quale svolge l'attività di ricerca e non comporti conflitto d'interessi con l'attività di ricerca svolta per l'Università;
 - attività di orientamento e tutorato e assistenza agli esami di profitto in qualità di cultore della materia;
 - un periodo di approfondimento all'estero, ottenendone specifica attestazione da parte dell'ente ospitante, secondo un programma da definire con il docente responsabile e approvato dalla struttura di riferimento, nonché con costi a carico della struttura, fatta salva la possibilità di accedere ad incentivi finalizzati.
- 6. L'assegnista è tenuto ad osservare quanto previsto nella L. n. 240/2010 e nel Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. E' tenuto altresì a rispettare le norme del "Regolamento relativo alla proprietà industriale dell'Università degli studi di Messina", del D.P.R. n.62/2013 contenente il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", del "Codice di Comportamento adottato dall'Università", nonché le disposizioni contenute nel "Codice Etico" dell'Ateneo.

Art. 9 Sospensione, recesso e risoluzione del contratto

- 1. L'attività dell'assegnista è sospesa per maternità (cinque mesi). Può essere inoltre sospesa per malattia grave o nei casi di altre assenze prolungate, motivate e giustificate, che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività, previo parere del docente responsabile e deliberato della struttura.
- 2. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di maternità il contratto viene automaticamente prorogato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sempre nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
- 3. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni lavorativi annui.
- 4. Durante il periodo di astensione per maternità, gli assegnisti hanno diritto alla relativa indennità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di maternità e dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, hanno diritto a usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.









- 5. Le parti possono **recedere** dal contratto in qualsiasi momento. Il recesso deve essere motivato. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne **tempestiva** comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.
- 6. Qualora il titolare dell'assegno, senza giustificato motivo, non svolga regolarmente l'attività di ricerca, o la stessa venga ritenuta non valida dal Consiglio della Struttura di riferimento o il titolare dell'assegno si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, su richiesta del docente responsabile approvata dal Consiglio della Struttura, viene avviata una procedura che può condurre, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte dell'assegnista.
- 7. Il contratto **si risolve di diritto**, senza alcun obbligo di preavviso, nell'ipotesi di violazione del regime di incompatibilità. In quest'ultimo caso la decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con Decreto del Rettore.
- 8. Il contratto **si risolve**, inoltre, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. del 16.04.2013, n. 62, e del Codice di Comportamento adottato dall'Università.

Art. 10 Proprietà intellettuale

- 1. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'assegnista nell'esecuzione di attività svolte per conto dell'Università, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, varietà vegetali, nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati ("Risultati"), appartengono in via esclusiva all'Università che ne potrà liberamente disporre, anche nell'ambito degli accordi convenzionali stipulati dalle strutture con i soggetti terzi, fermo restando il diritto morale dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore. In caso di sfruttamento economico dell'invenzione, l'assegnista ha diritto ad un equo compenso secondo le modalità e i termini indicati dal Regolamento relativo alla proprietà industriale dell'Università degli Studi di Messina.
- 2. L'assegnista ha diritto di pubblicare i Risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Università alla tutela dei Risultati. L'assegnista è pertanto obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei Risultati al docente responsabile.









Art. 11 Trattamento dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati personali connesso alla presente procedura concorsuale è effettuato dall'Ateneo ai sensi del Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 per la protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
- 2. L'informativa è disponibile nella sezione privacy dell'Ateneo, http://www.unime.it/privacy e fa parte integrante del presente bando. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato da atto di aver preso visione della suddetta informativa e presta il consenso al trattamento dei dati personali, con le modalità ivi indicate.

Art. 12 Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosanna Barbuto, Vice responsabile dell'Unità Operativa Assegni e borse di ricerca - Unità Org. Servizi alla Ricerca del Dipartimento Amministrativo "Ricerca e internazionalizzazione" di questo Ateneo. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Unità Organizzativa Servizi alla ricerca – Unità Operativa Assegni e borse di ricerca del Dipartimento Amministrativo "Ricerca e internazionalizzazione" di questo Ateneo (recapiti telefonici: 0906768574/8615/8503; e-mail: assegni@unime.it).

Art. 13 *Pubblicità*

1. Il presente decreto sarà pubblicato tramite affissione all'Albo Online dell'Università degli Studi di Messina, sarà altresì reso pubblico anche per via telematica sui siti internet dell'Ateneo (http://www.unime.it/it/ricerca/assegni-di-ricerca), del MIUR (http://bandi.miur.it/) e dell'Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess/).

Art. 14 Norme finali

1. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nell'art. 22 della legge n. 240/2010, nel DPR n. 62/2013 contenente il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del "Codice di Comportamento adottato dall'Università" nonché le disposizioni contenute nel "Codice Etico", nel Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (assegni di ricerca) dell'Università degli Studi di Messina (D.R. n.1394 del 28 giugno 2019), nel Regolamento relativo alla proprietà industriale dell'Università degli Studi di Messina, nonché alle altre disposizioni vigenti.









2. La presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni attraverso la procedura online, di cui all'art. 3, implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando e nei citati regolamenti.

Il RETTORE Prof. Salvatore Cuzzocrea









ALLEGATO A

Titolo del progetto di ricerca:

Valutazione della corrosione di strutture navali: sviluppo di sensori innovativi di corrosione non distruttivi integrati per il monitoraggio in situ.

Campo principale della ricerca:
□Scienze agrarie □Antropologia □Architettura □Arti □Astronomia □Scienze biologiche
□Chimica □Scienze della Comunicazione □Informatica □Criminologia □Studi delle civiltà
□Demografia □Economia □Scienze dell'educazione ✓Ingegneria □Scienze Ambientali □Etica
delle scienze della salute □Etica delle scienze naturali □Etica delle scienze fisiche □Etica delle
scienze sociali Geografia Storia Scienze dell'informazione Scienze giuridiche Scienze
linguistiche □Letteratura □Matematica □Scienze mediche □Neuroscienze □Scienze
farmacologiche □Filosofia □Fisica □Scienze politiche □Scienze psicologiche □Scienze Religiose
□Sociologia □Tecnologia □Altri

Area CUN: 09

S.S.D: ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali

Descrizione sintetica (massimo 900 caratteri spazio inclusi):

L'attività di ricerca sarà orientata allo sviluppo di sensori e sistemi di valutazione della corrosione integrati con tecniche di indagine non distruttive per la valutazione del danno di strutture navali. Contemporaneamente sarà affrontata la problematica dello sviluppo di protocolli di analisi dei dati per l'identificazione del meccanismo di degrado.

In una fase successiva l'attività di ricerca dovrà integrarsi con le altre attività del progetto Thalassa specifiche dell'OR5 ed in particolare con l'elaborazione di metodi numerici predittivi per la valutazione del degrado e del rischio nel tempo con particolare attenzione al riconoscimento di condizioni specifiche di danno (e.g. microcracking o macrocracking, etc.).

Responsabile scientifico del progetto: Prof. Edoardo Proverbio

Numero di posti: 1

Durata dell'assegno: 12 mesi **Rinnovabile**: Si

Sede: Dipartimento di Ingegneria, c/da di Dio S.Agata di Messina, 98166 Messina.

Titolo di studio richiesto:

• Dottorato di Ricerca inerente l'area scientifico disciplinare di pertinenza o titolo equivalente conseguito all'estero









Lingua straniera richiesta: Inglese

Argomenti del colloquio:

Meccanismi di corrosione in acqua di mare Tecniche di protezione dalla corrosione in ambienti naturali Sistemi di monitoraggio della corrosione Tecniche di indagini non distruttive applicabile al monitoraggio della corrosione

E' richiesta mobilità internazionale: No

Paesi in cui può essere condotta la ricerca: Italia

Destinatari dell'assegno di ricerca: ☐ ricercatore all'inizio della carriera (0-4 anni) (post laurea)

✓ ricercatore esperto (4-10 anni) (Post-Doc)

□ ricercatore di elevata esperienza (> 10 anni)